

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 09/02/2023) 28/03/2023, n. 8724

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15123/2021 proposto da:

A.A., (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fiore con studio in Catania Corso Italia 72, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale antonio.fiore.pec.ordineavvocaticatania.it;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI CATANIA, (Omissis), QUESTURA DI CATANIA (Omissis);

- intimati -

avverso l'ordinanza n. 293/2021 del GIUDICE DI PACE di CATANIA, depositata il 25/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2023 dalla Consigliera Dott. Annamaria Casadonte.

Svolgimento del processo

1. A.A., cittadino del (Omissis), impugna per cassazione l'ordinanza del 25 maggio 2021 con cui il giudice di pace di Catania ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Catania il 1 marzo 2021 ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), T.U. Imm..

2. A sostegno dell'opposizione egli aveva dedotto, in primo luogo, la mancanza di prova del potere in capo al viceprefetto che aveva sottoscritto il decreto di espulsione opposto.

3. In secondo luogo aveva contestato la violazione dei principi costituzionali di difesa ex art. 24 Cost., non ché quello di buon andamento ed imparzialità della attività amministrativa ex art. 97 Cost., per non avere il prefetto proceduto alla puntuale verifica della pericolosità dello straniero, come espressamente indicato nell'art. 5, comma 5, del T.U. Imm..

4. Il ricorrente aveva sostenuto che la sua situazione personale presentava "elementi sopravvenuti", quali l'inserimento lavorativo, rilevanti ai fini della valutazione demandata dalla norma citata, ai fini del rilascio/rinnovo/diniogo del permesso di soggiorno.

5. In terzo luogo, il ricorrente aveva dedotto la violazione dell'art. 19, commi 1 e comma 1.1., 1.2. T.U. Imm. come modificato dal D.L. n. 130 del 2020 , conv. con mod. dalla L. n. 173 del 2020 , in rapporto alla mancata considerazione del divieto di espulsione per chi rischia la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare nel territorio nazionale, avendo il ricorrente intrapreso un concreto percorso di integrazione sul territorio che giustificava una diversa valutazione in sede di provvedimento espulsivo alla luce del tenore ratione temporis vigente dell'art. 19 T.U. Imm..

6. Il giudice di pace ha respinto tutte e tre le censure: con riguardo alla prima ha evidenziato l'esistenza della delega prefettizia, mentre con riguardo alla seconda doglianza ha argomentato che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente nel decreto prefettizio di espulsione non era stata omessa la motivazione, dovendosi ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione anche se espresso in sintesi perché comunque consentiva al destinatario di individuare la violazione addebitatagli cui si riferisce la misura adottata.

7. Il giudice di pace ha poi argomentato in relazione alla terza censura svolta dal ricorrente che il divieto di espulsione o respingimento ex art. 19, comma 11, T.U. Imm. appartiene all'area della protezione internazionale, con il conseguente obbligo del giudice, in sede di opposizione alla misura espulsiva, di esaminare e pronunciarsi sul concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione, ovvero a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine.

8. In tale prospettiva il giudice di pace ha, però, ritenuto che l'opponente non abbia assolto all'onere di allegare gli specifici motivi di gravità del pericolo che incombe sullo stesso.

9. Da ultimo il giudice di pace ha ritenuto che l'opponente non abbia dimostrato la dedotta qualità di fatto di lungo soggiornante, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 9 , la quale presuppone il soggiorno regolare dello straniero e ha respinto l'opposizione anche sotto questo profilo.

10. La cassazione dell'ordinanza depositata il 25 maggio 2021 è chiesta con ricorso notificato il 9/6/2021 ed affidato a due motivi.

11. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati ministero dell'interno, prefettura di Catania e questura di Catania.

Motivi della decisione

12. Con il primo motivo (nullità della sentenza per violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 132 c.p.c. - motivazione apparente - omesso esame di fatto oggetto di discussione tra le parti in violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il ricorrente censura la mancanza di motivazione in relazione alla valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 19 T.U. Imm. sul quale si era appuntato il ricorso.

13. Assume parte ricorrente che il decreto di espulsione conteneva in proposito la dicitura standard "considerato che non sussistono le condizioni affinché allo straniero possa essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo al cittadino straniero i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ne ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 del TUI e successive modificazione", di cui era stata censurata la genericità, assimilabile ad una clausola di stile ed a fronte della quale il ricorrente aveva allegato elementi sopravvenuti quali lo svolgimento di regolare attività lavorativa come bracciante che erano stati ignorati dalla P.A. e dal giudice di pace.

14. Con il secondo motivo (violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell'art. 19 T.U. Imm. - violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) si censura l'affermazione contraddittoria svolta dal giudice di pace secondo il quale, pur dovendo il giudice di pace valutare, nella delibazione dell'opposizione all'espulsione, l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1, T.U. Imm., ha respinto l'opposizione senza nulla argomentare rispetto alle deduzioni svolte dal ricorrente sulla scorta dell'art. 19, comma 1.1. T.U. Imm. e fondate sul divieto di espulsione di chi rischia, a seguito dell'allontanamento dal territorio nazionale, una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

15. Deduce il ricorrente che avanti al giudice di pace aveva ampiamente argomentato e documentato sulla necessità di considerare il divieto di espulsione anche sotto questo profilo, sia nel ricorso avverso l'espulsione che nel corso dell'udienza e ciò nonostante il giudice di pace non si era espresso.

16. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi e sono fondati.

17. Risulta effettivamente dal ricorso avverso il decreto di espulsione e dal verbale di udienza che la tematica dell'applicabilità di forme di protezione speciale così come disciplinate dall'art. 19, commi 1.1. e 1.2. T.U. Imm. nel testo modificato dal D.L. n. 130 del 2020 , conv. con mod. in L. n. 173 del 2020 , era stata specificamente dedotta e che ciò nonostante il giudice di pace abbia travisato la questione con il riferimento al permesso di soggiorno di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 T.U. Imm. omettendo di motivare sulla suddetta specifica censura svolta come terzo motivo, (erroneamente indicato come secondo) nell'opposizione a suo tempo proposta ed espressamente richiamato nel presente ricorso oltre che allegato allo stesso.

18. L'art. 19 T.U. Imm. costituisce fin dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 286 del 1998 , la norma generale contenente il divieto assoluto di allontanamento e di respingimento della persona straniera in presenza di rischio di persecuzione nel paese di origine o in quello di rinvio, per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali (comma 1).

19. La previsione normativa ha avuto un primo ampliamento nel 2017 a seguito dell'emanazione della L. n. 110 del 2017 , con l'estensione del divieto di espulsione in caso di rischio di sottoposizione a tortura.

20. Con il D.L. n. 130 del 2020 , la fattispecie viene ridefinita aggiungendo ad essa il divieto di espulsione, respingimento o di estradizione per il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti (con chiaro riferimento all'art. 3 CEDU) nonché il divieto per il rischio che l'allontanamento determini una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, con richiamo all'art. 8 CEDU, fattispecie entrambe inserite nel comma 1.1, indicando, in riferimento a quest'ultimo i criteri valutativi e cioè la natura ed effettività dei vincoli familiari, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno in Italia e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine.

21. In sede di conversione in legge, al comma 1 è stato aggiunto il rischio persecutorio in ragione dell'orientamento sessuale e di identità di genere e al comma 1.1 è stata inserita l'ulteriore fattispecie di divieto in presenza di obblighi di cui all'art. 5, comma 6 del T.U. e la precisazione che il divieto può essere superato allorché l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra del 28 luglio 1951 e resa esecutiva dalla L. 24 luglio 1954, n. 722 , e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea.

22. Tanto premesso, va dato atto che il giudice di pace ha correttamente inquadrato il contenuto del controllo giurisdizionale conseguente alla proposizione dell'opposizione all'espulsione disposta dal prefetto ed, infatti, ha chiarito l'obbligo del giudice, in sede di opposizione alla misura espulsiva, di esaminare e pronunciarsi sul concreto pericolo prospettato dall'opponente, coerentemente al principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. 10636/2010; id. 3898/2011; id. 9762/2019; id. 21716/2022).

23. Nondimeno, il ricorrente aveva allegato il fondato rischio che l'espulsione determinasse la violazione della sua vita privata con riguardo all'intrapreso percorso di integrazione sul territorio contrassegnato dallo svolgimento da alcuni anni di attività lavorativa presso i Vivai (Omissis) siti in (Omissis); aveva allegato di essere stato assunto con qualifica di operaio agricolo presso tale ditta dal periodo intercorrente tra il 15/7/2020 ed il 31/12/2020 (con contratto di assunzione e buste paga prodotte) ed ottenendo la proroga del contratto dalla data del 4 gennaio 2021 al 31/12/2021.

24. Si tratta di circostanze non prive di rilevanza ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 19, comma 1.1. T.U. Imm. atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell'art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull'opposizione all'espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero alleggi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (cfr. Cass. 19815/2022) ma anche "l'effettivo inserimento sociale" espressamente indicato nell'art. 19, comma 1.1. T.U. Imm. quale criterio di valutazione del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata.

25. In tale prospettiva l'allegazione svolta dal ricorrente è quella di un'integrazione sociale realizzata attraverso il lavoro continuativamente prestato per il medesimo datore di lavoro e per un tempo significativo di oltre un anno (e con documentata disponibilità dello stesso alla prosecuzione) e dette allegazioni non risultano essere state oggetto di valutazione da parte del giudice di pace, nonostante la perimetrazione del controllo giurisdizionale sia ora estesa non solo alla previsione dell'art. 19, comma 1, ma anche dell'art. 19, comma 1.1. T.U. Imm..

26. L'impugnata ordinanza va, dunque, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice di pace di Catania, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame del motivo di opposizione alla luce del seguente principio di diritto:

"in tema di espulsione del cittadino straniero, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 T.U. Imm. impone al giudice di pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art. 19, comma 1, e ora anche comma dal comma 1.1., introdotto dal D.L. n. 130 del 2020 , conv. con mod. con L. n. 173 del 2020 ; ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto alla vita privata e familiare, la valutazione va condotta anche alla stregua del criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia".

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Catania, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2023